

Comune di Roccella Valdemone
Provincia Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 28

Del 28/02/2013

OGGETTO:	Atto di indirizzo per affrancazione canoni livellari su terreni in cui il Comune di Roccella Valdemone risulta essere "concedente". Determinazione prezzo di affrancazione.
-----------------	--

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 14.30 seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito, di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

N.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	PILLERA	Antonino	Sindaco	x	
2	SPARTA'	Giuseppe	Assessore	x	
3	BONANNO	Valentina	Assessore	x	
4	DI MARTINO	Gian Nicola	Assessore		x
5	ORSINA	Gaetano	Assessore	x	
TOTALE				4	1

Presiede il Sindaco Signor Avv. Antonino PILLERA

Partecipa il Segretario Comunale Signora COSTA Dr.ssa Annamaria.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

La Giunta Comunale

VISTA la proposta presentata dal Sindaco che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica per la regolarità tecnica.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria per la regolarità contabile.

DATO ATTO che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 della Legge 08/06/1990 n. 142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11/12/1991 n. 48 e modificata ex articolo 12 Legge Regionale n. 30/2000.

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione stante le motivazioni addotte che qui si intendono integralmente riportate.

CON voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare, come approva, integralmente la proposta relativa all'oggetto che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La Giunta Comunale

CON separata votazione.

AD unanimità di voti, espressi dagli aventi diritto, in forma palese.

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma II, della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, come integrato dalla Legge Regionale n. 23/1997.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to : PILLERA Antonino

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to : SPARTA' Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to : COSTA Annamaria

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi dal 13 MAR. 2013 al 28 MAR. 2013.

IL MESSO COMUNALE

F.to : RUTELLA Rosa Maria

Il sottoscritto Responsabile dell' Area Servizi Generali e Socio-Assistenziali, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 03/12/1991 n. 44 e della Legge Regionale 05/07/1997 n. 23 :
[] Viene pubblicata all'Albo on-line il giorno 13 MAR. 2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 11, comma 1 Legge Regionale 03/12/1991 n. 44).

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Li 13 MAR. 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(PIZZIMENTI Paolo)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA


- CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 03/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'articolo 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati :
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 12, comma 1).

[] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma II, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, come integrato dalla Legge Regionale n. 23/1997.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : COSTA Dr.ssa Annamaria



Comune di Roccella Valdemone

Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

PROPOSTA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE
SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO
AREA TECNICA

OGGETTO: Atto di indirizzo per affrancazione canoni livellari su terreni in cui il Comune di Roccella Valdemone risulta essere "concedente".
Determinazione prezzo di affrancazione.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'articolo 13 della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____
Prenotazione di Impegno n. _____ del _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RUSSO Nicolò Giuseppe)

Ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepita con l'articolo 1, comma I, lettera i) della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e modificata ex articolo 12 Legge Regionale n. 30/2000), sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE Lì 28/02/2013 IL RESPONSABILE F.to : SPITALERI Francesco
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE Lì 28/02/2013 IL RAGIONIERE COMUNALE F.to : RUSSO Nicolò Giuseppe
DATA DELLA SEDUTA	28/02/2013
DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	Approvata Immediatamente esecutiva
IL VERBALIZZANTE	COSTA dr.ssa Annamaria
	DELIBERAZIONE N. 28

IL SINDACO

RILEVATO che il Comune di Roccella Valdemone (ME), come risulta presso il Catasto Terreni dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Messina, è concedente su diversi terreni e, pertanto, si dovrà procedere, su richiesta degli interessati ad affrancare detti livelli.

ATTESO :

che essendo stata avanzata presso questo Ente istanza di affrancazione da parte di privato cittadino, proprietario di terreni ricadenti nel territorio comunale, si rende necessario stilare un atto di indirizzo per poter procedere all'affrancazione dei livelli, per tutte le situazioni non espressamente contemplate dalle norme. (come per esempio per i terreni edificabili).

RICHIAMATE in materia la legge n. 270 del 14/06/1974 e le due sentenze della Corte Costituzionale, precisamente la n. 140/1997 e la n. 406/1998, che hanno inciso sulla disciplina dettata dalla legge n. 607/1966 e n. 270/1974.

ATTESO :

che il Codice Civile, da una lettura coordinata degli articoli nn. 971, 1876, 1869 indica che l'affrancazione dei canoni enfiteutici, dei censi, dei livelli e delle altre prestazioni perpetue ha luogo con il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base degli interessi legali, con le modalità procedurali fissate da leggi speciali.

Che non essendo possibile, dagli atti d'ufficio e dalla domanda presentata dal richiedente, risalire all'ultimo canone annuo certo corrisposto, per cui, in luogo di detto canone attualizzato, la determinazione del prezzo di affrancazione viene effettuata in relazione al reddito dominicale opportunamente rivalutato.

Che, così come previsto dall'articolo 973 del codice civile, il concedente non può opporsi all'affrancazione onerosa.

DATO ATTO che il provvedimento di affrancazione non pregiudica eventuali diritti di terzi sui terreni di cui in argomento.

VISTE le disposizioni della legge 11 giugno 1925 n. 998 "Conversione in legge del R.D.L. 15 luglio 1923 n. 1717, per la riforma delle disposizioni sull'affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la legge 18 dicembre 1970 n. 1138 modificativa della legge 22 luglio 1966 n. 607, e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la legge 29 gennaio 1974, n. 16.

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 23 maggio 1997, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dei commi 1 e 4 dell'articolo 1 della legge n. 607/1966, determinando di fatto la necessità di applicare le disposizioni del Codice Civile.

VISTA la sentenza n. 143 del 19/23 maggio 1997, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, primo e quarto comma, nella parte in cui, per le enfiteusi costituite anteriormente al 24/10/1941 non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale di affrancazione delle stesse, sia periodicamente aggiornato mediante applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

ATTESO che nulla osta all'affrancazione dei livelli in questione, in quanto il Comune di Roccella Valdemone non ha alcun interesse a conservare la qualità di concedente sui fondi medesimi trattandosi di prestazioni ormai desuete e prive di alcuna pratica utilità.

DATO ATTO che il prezzo di affrancazione relativo ai terreni gravati da canoni livellari a favore del Comune di Roccella Valdemone, così come determinati dal presente atto di indirizzo e proposto dall'UTC, dovrà essere versato al Comune prima di dare corso alla procedura di affrancazione.

CONSIDERATO :

che nel calcolo del valore del terreno che si va ad affrancare si deve necessariamente tenere conto della sua attuale destinazione, come risulta dal P.d.F. in atto vigente nel Comune di Roccella Valdemone.

che gli uffici comunali preposti determineranno il valore di affrancazione adottando criteri e procedure oggettive ed uniformi, rapportati ad ogni singola situazione omogenea con valutazione dell'UTC che tenga conto dello stato di fatto e delle modifiche eventualmente apportate al fondo.

che il valore di cessione dei terreni comunali, qualora gli stessi ricadano in zone omogenee edificabili, non potrà essere inferiore ad un euro al metro quadrato e la proporzionalità tra i differenti valori commerciali dei diversi terreni deve essere mantenuta dall'applicazione del presente atto di indirizzo.

CHE le conseguenti operazioni catastali di voltura e/o di frazionamento sono anch'esse a carico dei richiedenti.

CHE l'affrancazione del canone non comporta dunque per l'Amministrazione Comunale l'esborso di alcuna somma, anzi determina l'introito delle somme versate per l'affrancazione dei canoni.

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.

PROPONE

- I. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- II. Di assumere specifico indirizzo per la determinazione del valore di affrancazione che tenga conto dei fattori innanzi rappresentati perché ritenuti efficaci alla determinazione di un valore di affrancazione congruo per la realtà comunale attuale.
- III. Di adottare la seguente formula per ogni particella da affrancare:
Prezzo di affrancazione = R.D. x rivalutazione ISTAT (pari al 25%) x K x 15
- IV. Di adottare per il coefficiente K i valori così come riportati nella seguente tabella, a seconda delle zone omogenee del P.d.F.

Zone	Tipologia fondo	Kmin	Kmax
Zona "A"	Zona servita da infrastrutture primarie	8	10
Zona "B"	Zona servita solo da alcune infrastrutture primarie	6	8
Zona "C"	Zona non servita da infrastrutture primarie	4	6
Zona "D"	Zona non servita da infrastrutture primarie e zone molto impervie e scoscese	2	4
Zona "E"	Zona agricola (edificata e non) servita (o non servita) da infrastrutture viarie secondarie, zona boschiva ecc.	1	2

- V. Di dare atto che il valore del coefficiente K sarà prescelto nella zona individuata, tra il valore minimo ed il valore massimo, dal Responsabile dell'UTC a seconda dello stato reale dei luoghi.

IL SINDACO

F.to : Avv. Antonino PILLERA